

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1876-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 15 dicembre 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 5 dicembre 1988

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro dell'Interno
col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro delle Finanze
col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1989

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in questione fra Italia e Bulgaria ha come obiettivo di creare condizioni favorevoli alla cooperazione economica fra i due Paesi. Di rilievo sono in particolare l'articolo 5 (con la garanzia che prevede il libero trasferimento dei capitali, degli utili e delle retribuzioni) e l'articolo 4 (che prevede una indennità nel caso di esproprio o nazionalizzazione).

È prevista altresì la possibilità di ricorrere all'arbitrato internazionale in caso di controversie sull'ammontare dell'indennità o sulla interpretazione e applicazione del Trattato.

La Commissione affari esteri invita l'Assemblea a voler approvare il disegno di legge di ratifica del suddetto Accordo.

GRAZIANI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SANTINI)

13 dicembre 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OSSO)

22 novembre 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 5 dicembre 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.